
STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei delegati - Mantova, 17 giugno 2016

STATUTO ANITA

- *Approvato dall'Assemblea costitutiva del 6 novembre 1944 in Roma.*
- *Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea dei delegati del 13 marzo 1960 in Roma.*
- *Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria dei delegati svoltasi il 28 maggio 1972 in Parma.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 22 giugno 1975 in Verona.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 18 giugno 1978 in Chianciano.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 22 novembre 1987 in Bari.*
- *Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 27 giugno 1993 in Fiuggi.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 5 maggio 1996 in Capri.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 23 maggio 1998 in Roma.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 2 giugno 2001 in Bari.*
- *Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 15 maggio 2004 in Vietri sul Mare.*
- *Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati svoltasi il 13 giugno 2011 in Roma.*
- *Modificato dall'Assemblea dei Delegati svoltasi il 17 giugno 2016 in Mantova.*

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Scopi

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 3 – Associati

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

Art. 5 – Rapporto associativo: ammissione e durata

Art. 6 – Cessazione della condizione di socio

Art. 7 – Sanzioni

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Elencazione

Art. 9 – Assemblea generale

Art. 10 – Consiglio nazionale

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio

Art. 12 – Comitato di Presidenza

Art. 13 – Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Art. 14 – Presidente e Vice Presidenti

Art. 15 – Commissione di designazione

Art. 16 – Proviviri

Art. 17 – Collegio dei Revisori contabili

Art. 18 – Segretario generale

Art. 19 – Sezioni di categoria

Art. 20 – Sezione piccole imprese

Art. 21 – Disposizioni generali sulle cariche

TITOLO IV

Art. 22 – Fondo comune

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

Art. 24 – Modificazioni statutarie

Art. 25 – Scioglimento

ALLEGATI

Codice etico e dei valori associativi

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

È costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), retta dalle norme del presente Statuto nonché dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione, con sede legale in Roma, è Associato effettivo di Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Generale, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, sviluppando negli associati la coscienza dei valori imprenditoriali, in armonia con le esigenze della collettività, persegue, a livello nazionale, i seguenti scopi:

- a) rappresentare, secondo le norme dello statuto, le imprese associate, nelle relazioni con i poteri politici ed amministrativi, e con tutte le forze sociali, per la valorizzazione dell'autotrasporto e delle attività ad esso collegate, nel quadro delle iniziative dirette ad impostare politiche di sistema nel campo del trasporto basate sull'integrazione modale e sulle sinergie operative tra le diverse funzioni trasportistiche richieste dalla moderna logistica;

- b) promuovere e collaborare alla preparazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi concernenti l'autotrasporto, e, più in generale, il sistema del trasporto, nonché alla loro applicazione;
- c) promuovere la collaborazione tra le imprese associate, coordinando la loro attività, anche mediante l'istituzione di consorzi, cooperative o gruppi di interesse economico, e studiando altre forme di integrazione aziendale, allo scopo di inserire organicamente l'autotrasporto nell'evoluzione dell'economia moderna;
- d) rappresentare le imprese associate per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con i sindacati dei lavoratori; tutelarle nel confronto sindacale con l'esercizio di una azione collettiva appropriata, tenendo conto anche dei loro specifici interessi in relazione alle dimensioni aziendali;
- e) rappresentare le imprese associate per la stipulazione di accordi collettivi nelle seguenti materie:
 - 1. condizioni di trasporto in esecuzione di norme legislative in regime di libero mercato;
 - 2. esercizio dell'autotrasporto, secondo norme di legge o amministrative che demandino alle Associazioni di categoria il potere di concludere accordi specifici;
 - 3. in qualsiasi altra materia nella quale si renda necessaria, nell'interesse delle imprese associate, la conclusione di accordi collettivi;
- f) rappresentare, nelle forme previste dalla legge, la categoria e le imprese associate nei procedimenti amministrativi e giudiziari;
- g) curare pubblicazioni, promuovere convegni e studi, rilevare dati sulle condizioni ed attività delle imprese associate, per favorire il loro miglioramento tecnico ed organizzativo, e per far conoscere, in modo adeguato, l'importanza dell'autotrasporto nell'economia generale;
- h) fornire alle imprese associate la più efficace consulenza tecnica, amministrativa, legale e tributaria;
- i) favorire e concludere accordi con le altre associazioni similari di categoria, per la valorizzazione dell'autotrasporto, con l'esercizio di un'azione unitaria volta alla realizzazione di un efficiente sistema di trasporto;
- j) promuovere o partecipare alle attività in genere di associazioni ed istituti, nelle quali possa

essere interessato comunque l'autotrasporto di merci;

- k) promuovere e concorrere alla formazione professionale degli imprenditori e di coloro che comunque collaborano all'attività di autotrasporto;
- l) promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Per la realizzazione dello scopo di cui alla lettera d) l'ANITA potrà stipulare contratti valevoli per tutte indistintamente le imprese iscritte, oppure per una parte delle imprese stesse, in relazione alla loro attività, dimensione o natura giuridica. I singoli contratti vincolano le sole imprese per le quali hanno efficacia, salvo l'adesione volontaria delle altre imprese.

L'Associazione, per meglio conseguire i fini di cui al I comma, potrà costituire Sezioni, secondo le attività o le dimensioni delle imprese associate.

L'Associazione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 3 – Associati

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

- a) le imprese con sede legale nel territorio nazionale che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero attività affini o connesse, e che si riconoscono nei valori del

mercato e della concorrenza, nonché le imprese che esercitano le medesime attività che abbiano nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

- b) associazioni di imprese di cui alla precedente lettera, anche in forma di consorzi o cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Sono altresì soci effettivi di ANITA – attraverso l’adesione conferita dalle Associazioni territoriali facenti capo alla Confindustria – i Gruppi costituiti all’interno delle stesse dalle imprese di cui al precedente comma.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

L’ANITA può costituire proprie strutture territoriali, ove ciò si renda necessario per una migliore assistenza alle imprese aderenti.

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

Le imprese facenti capo all’Associazione hanno diritto di ricevere informativa, consulenza ed assistenza da parte dell’Associazione stessa, direttamente o per il tramite dei Gruppi territoriali di appartenenza.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I soci aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle Sezioni di categoria.

I Gruppi e le imprese aderenti sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e le decisioni degli organi statutari.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANITA senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- e) rispondere alle indagini volte a raccogliere dati conoscitivi aziendali occorrenti per l'attività dell'Associazione.

I soci effettivi non possono aderire contemporaneamente ad organizzazioni concorrenti con Confindustria.

Le Associazioni Industriali delle quali i Gruppi fanno parte sono impegnate ad attivarsi per la riscossione dei contributi stessi.

Per le imprese non autotrasportatrici, ma svolgenti attività affini o connesse all'autotrasporto, possono essere stabiliti specifici parametri contributivi.

I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

Art. 5 - Rapporto associativo: ammissione e durata

L'iscrizione all'ANITA va richiesta direttamente dalle imprese interessate con domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata sugli appositi moduli, ovvero dall'Associazione industriale territoriale per conto del Gruppo delle imprese aderenti attraverso lo stesso.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'impresa, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere ai Probiviri, che decideranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un biennio e si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo ordinario annuale e di eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per il periodo associativo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 6 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per scioglimento del Gruppo;
- b) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5;
- c) per cessazione dell'attività esercitata;
- d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- e) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 5.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 24.

Art. 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Elencazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;

- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) i Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 9 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle imprese aderenti singolarmente e da quelli eletti dalle imprese nell'ambito dei Gruppi territoriali.

Ogni Gruppo territoriale designa per ciascuna Assemblea generale i propri delegati, fino ad un massimo di tre, di cui almeno uno titolare di piccola impresa. Essi dispongono congiuntamente di un numero di voti proporzionale ai contributi associativi versati, calcolato sulla media del triennio che precede l'Assemblea e in saggio decrescente, secondo il seguente prospetto:

- fino a 460 euro: dividendo il contributo medio triennale per 40;
- da 461 a 2.300 euro: dividendo il contributo medio triennale per 45;
- da 2.301 a 6.900 euro: dividendo il contributo medio triennale per 50;
- oltre 6.900 euro: dividendo il contributo medio triennale per 55.

Le frazioni di quoziente valgono per un quoziente intero quando siano almeno pari alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

La ripartizione dei voti tra i delegati di ciascun Gruppo territoriale è stabilita di volta in volta dal Gruppo stesso, il quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi delegati.

Le imprese aderenti direttamente partecipano all'Assemblea con il legale rappresentante o un suo delegato, con un numero di voti calcolato analogamente a quanto previsto per i gruppi territoriali.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto.

La partecipazione all'Assemblea è delegabile, con il limite di una sola delega scritta. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. La delega va conferita a delegati di altri Gruppi e, per le singole imprese, a delegati di altre imprese ovvero a quelli di un Gruppo territoriale.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, i Proviviri ed i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo che ad essi competa quali delegati dei Gruppi territoriali, o di imprese.

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di giugno.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, quando lo ritenga utile il Presidente, il Consiglio di Presidenza, un quarto dei Consiglieri o tanti Associati che dispongano di almeno un quarto dei voti complessivi, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante fax, posta elettronica, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, spedita almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modifiche allo statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, è convocata almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Deve essere altresì assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti ovvero, qualora l'Assemblea debba deliberare su modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, elezione degli organi dell'Associazione, con un quorum costitutivo del 20% dei voti spettanti a tutti gli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma

alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Essa elegge, in apertura, un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- a) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa;
- b) l'esame del bilancio consuntivo e le relative deliberazioni;
- c) l'approvazione della delibera contributiva, su proposta del Consiglio Generale;
- d) l'elezione, ogni quadriennio dispari, del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione e l'approvazione del relativo programma di attività;
- e) l'elezione, ogni biennio pari, dei rappresentanti generali nel Consiglio Generale in numero pari a quelli nominati dai Gruppi territoriali secondo le norme del successivo art. 10;
- f) l'elezione, ogni biennio pari, dei Presidenti delle Sezioni di categoria e del Presidente della Sezione piccole imprese;
- g) l'elezione, ogni quadriennio pari, dei Probiviri e dei Revisori contabili;
- h) le modifiche dello statuto, da apportarsi con un numero di voti che non sia inferiore ai due terzi dei voti presenti, e che corrisponda altresì almeno a due quinti di quelli spettanti al complesso degli associati;
- i) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 – Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è formato da componenti provenienti dai Gruppi territoriali, nominati secondo le seguenti norme e da altrettanti rappresentanti generali eletti dall'Assemblea. Il Presidente può nominare due componenti scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano spetta un componente ciascuno.

Spettano inoltre componenti aggiuntivi in misura rapportata all'entità del contributo proveniente dalle singole regioni, e precisamente un componente aggiuntivo per quelle dalle quali pervenga un contributo complessivo superiore a cinque volte il contributo minimo ma inferiore a dodici volte, nonché un secondo componente aggiuntivo per quelle regioni dalle quali pervenga un contributo complessivo superiore a dodici volte il contributo minimo.

I membri del Consiglio in rappresentanza dei Gruppi territoriali vengono nominati attraverso le Confindustrie regionali, le quali interpellano i Gruppi costituiti nell'ambito della regione. Ove si proceda a votazione, ciascun Gruppo dispone dello stesso numero di voti che gli spettano nell'Assemblea generale dell'ANITA. Ciascun Gruppo può votare per un solo nominativo, ancorché i seggi spettanti alla regione siano più di uno.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo per tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Del Consiglio fanno parte altresì i Presidenti delle Sezioni di cui agli artt. 19 e 20, nonché i rappresentanti generali eletti dall'Assemblea.

Sono infine componenti di diritto del Consiglio il Presidente, i Vice Presidenti dell'Associazione nonché l'ultimo Past President e i tre precedenti.

A ciascun componente è attribuito un voto.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) specificare le direttive dell'Assemblea generale ed indicare le linee di condotta dell'Associazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) deliberare circa l'istituzione di eventuali Sezioni di categoria, determinandone l'ambito di competenza, approvandone i relativi regolamenti;

- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- f) proporre all'Assemblea la delibera contributiva;
- g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h) approvare il bilancio dell'Associazione e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) adottare le sanzioni;
- j) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- l) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- m) su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- n) stabilire i criteri per l'ammissione dei soci aggregati;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- p) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Generale può delegare al Consiglio di Presidenza in via transitoria parte delle sue funzioni diverse da quelle elettorali.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi con avviso inviato via lettera, fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, spedito almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È inoltre convocato quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta un quarto dei consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati ad assistere i Proviviri ed i Revisori contabili.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 12 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai quattro Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.

L'ultimo Past President partecipa come invitato.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il quadriennio in carica essi sono sostituiti dal Consiglio Generale. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno quattro noni dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. Deve essere altresì assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno il Presidente e la metà dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate del Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio dell'Associazione ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 14 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 15 previa consultazione dei soci.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati e ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente dà disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali e provvede

all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, potendo a tal fine aprire o chiudere conti correnti postali e bancari, effettuare prelievi e mettere in atto quanto altro necessario.

Esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire per ratifica nella prima adunanza.

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da quattro Vice Presidenti.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

Ai singoli Vice Presidenti possono essere delegati compiti specifici, su proposta del Presidente e con l'approvazione del Consiglio di Presidenza stesso.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, ovvero in caso di cessazione anticipata del mandato, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. Venendo altrimenti a mancare il Presidente, dovrà procedersi alla rielezione entro tre mesi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Il Presidente dura in carica dall'Assemblea generale che lo ha eletto sino a quella ordinaria che si tiene nel quarto anno successivo. I Vice Presidenti scadono con il Presidente in carica all'atto della loro nomina e, in caso di sua cessazione per motivi diversi dalla scadenza, con la nomina del suo successore. Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica fino alla scadenza del Presidente.

Art. 15 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

L'elenco di cui al periodo precedente, una volta definito, viene comunicato al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i nominativi inseriti nell'elenco stesso, per effettuare il sorteggio dei tre componenti della Commissione.

La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 16 - Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 6 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari al 30% del contributo associativo minimo, mediante bonifico bancario. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Art. 17 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori contabili, nonché due supplenti. È Presidente del collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Si applicano, per l'elezione, i criteri procedurali adottati dalla Confindustria per i propri Revisori.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Art. 18 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Presidenza ed ha il compito di coadiuvare ed assistere il Presidente ai fini dell'esecuzione delle delibere

associative, di curare la segreteria degli organi sociali, alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto, proponendo anche le opportune iniziative.

Egli, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Presidenza e del Presidente, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici e provvede alla direzione del personale.

Art. 19 - Sezioni di categoria

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione sono costituite, con delibera del Consiglio Generale, che ne determina anche le modalità di funzionamento, Sezioni di categoria in base a criteri di omogeneità delle attività aziendali, delle quali fanno parte le imprese aderenti all'Associazione stessa che operino prevalentemente nei relativi settori di specializzazione.

Le Sezioni hanno il compito di approfondire i problemi riguardanti specificamente l'attività aziendale di cui al primo comma, definire ipotesi di soluzione, elaborare strategie nel quadro della prospettiva nazionale ed europea, proporre agli organi generali dell'Associazione gli opportuni interventi.

Gli organi direttivi dell'Associazione possono delegare alle Sezioni la trattazione diretta dei problemi specifici della categoria da essi rappresentata, nei limiti stabiliti dall'organo delegante.

I Presidenti delle Sezioni di categoria sono eletti dall'Assemblea ogni biennio pari e sono di diritto componenti del Consiglio Generale. In tale ruolo fungono da tramite ai fini del necessario coordinamento con le strategie generali dell'Associazione. I Presidenti di Sezione nominano un Vice Presidente.

L'ANITA, su proposta delle Sezioni, può costituire uffici specifici, anche distaccati dalla sede dell'Associazione e dotati di autonomia di finanziamento, nel quadro del coordinamento strategico di cui al precedente comma.

L'organico di tali uffici fa parte di quello generale dell'Associazione.

I budgets di spesa delle Sezioni rappresentano voci specifiche nell'ambito del bilancio generale dell'Associazione e potranno essere finanziati anche da contributi associativi specifici.

Le Sezioni si riuniscono su iniziativa del Presidente.

Art. 20 - Sezione piccole imprese

Per l'esame dei problemi specificamente interessanti le piccole imprese, e per le relative proposte da recare agli organi associativi, è costituita un'apposita Sezione.

Della Sezione fanno parte le imprese che hanno un numero totale di dipendenti non superiore a dieci e che svolgono l'attività di autotrasporto prevalentemente con mezzi propri.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ogni biennio pari e fa parte di diritto del Consiglio Generale. Il Presidente della Sezione nomina un Vice Presidente.

Art. 21 - Disposizioni generali sulle cariche

Possono accedere alle cariche direttive i rappresentanti delle imprese facenti capo all'Associazione.

Per rappresentanti si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti preposti a settori fondamentali dell'attività aziendale.

Tutte le cariche sono gratuite ed elette necessariamente a scrutinio segreto.

Allorché si tratti di eleggere i componenti di un organo collegiale, l'elezione deve avvenire su una lista di candidati in numero di norma doppio di quello dei seggi da coprire. La lista dei candidati non può essere formulata dagli organi di vertice.

L'elezione inoltre, salve le procedure particolari previste per la Presidenza dell'Associazione, deve avvenire sulla base di candidature in numero più ampio dei seggi da coprire. A tal fine va formalmente chiesto, con congruo anticipo, ai componenti dell'organo competente all'elezione, di esprimere liberamente un ampio numero di candidature, sulle quali verrà quindi effettuata l'elezione. Ciascun componente è legittimato a presentare la propria

candidatura o a candidare colleghi che siano consenzienti.

Allorché si tratti di eleggere organi collegiali o comunque cariche plurime, l'elezione deve avvenire con il criterio del voto limitato. Per voto limitato si intende che ciascun elettore voterà per un numero di candidati che non superi la metà dei seggi da coprire. Gli stessi criteri stabiliti per gli organi collegiali dell'Associazione si applicano a quelli delle Sezioni.

In materia di cariche associative trovano altresì applicazione le specifiche disposizioni confederali.

TITOLO IV

Art. 22 – Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio consuntivo il quale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale, insieme alle relazioni del Collegio dei Revisori contabili

I documenti di cui al secondo comma sono compilati secondo quanto previsto dalle norme vigenti sulla materia e dalle disposizioni confederali.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso il bilancio dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 24 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R./posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 25 – Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.